

## **REACH**

Controlli sulle imprese in materia di regolamento (CE) 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (denominato "REACH").

### **Elenco tipologie controllo**

L'Autorità Competente REACH (Ministero della salute) adotta annualmente, secondo quanto previsto dall'Accordo Stato regioni del 29 ottobre 2009 (Rep. Atti181/CSR), i piani di controllo nazionali (PNC già emessi 2011, 2012, 2013) in cui sono indicati *Metodi di individuazione delle imprese e relativo target group, Tipologia di prodotti verso cui orientare il controlli, Obiettivi del controllo* specificatamente per l'anno di riferimento. 6.3 Il piano nazionale contiene almeno le seguenti informazioni:

- a) l'individuazione delle priorità di controllo per l'attuazione del regolamento REACH;
- b) il numero minimo dei controlli;
- c) l'eventuale ripartizione delle attività di controllo sul territorio;
- d) la tipologia delle classi di utilizzo merceologico delle sostanze, ivi compresi eventuali controlli analitici.

Imprese fabbricanti, importatrici, utilizzatori a valle, o rappresentanti unici di sostanze in quanto tali o in quanto componenti di miscele o articoli.

I settori delle attività soggetti al controllo sono molteplici, sono esclusi le sostanze radioattive, prodotti chimici in deposito temporaneo o in zona franca o in deposito franco in vista di una riesportazione, oppure in transito purché non siano sottoposte ad alcun trattamento o ad alcuna trasformazione, sostanze intermedie non isolate, trasporto, i rifiuti.

I controlli sono svolti dalle articolazioni territoriali di ciascuna Regione o Provincia Autonoma come identificate dalle specifiche delibere regionali in recepimento all'Accordo Stato Regioni del 29 ottobre 2009 (Rep. Atti181/CSR).

### **Criteri e modalità di svolgimento**

Verifica dello status legale delle sostanze fabbricate, importate, utilizzate se esse sono (pre)registrate,

L'attività di controllo prevede almeno i seguenti elementi:

- a) avvenuta pre-registrazione o registrazione della sostanza in quanto tale o contenuta in miscela o in articoli
- b) osservanza delle restrizioni stabilite dal regolamento REACH;
- c) esistenza ed efficacia di un sistema di gestione e controllo, da parte di tutti gli attori della catena d'approvvigionamento, relativo ai seguenti aspetti del regolamento REACH:
  - le prescrizioni per la registrazione;
  - la relazione sulla sicurezza chimica, ove prevista;
  - la verifica della completezza dei dati riportati nella schede di sicurezza;
  - la verifica della presenza dell'allegato alla scheda di sicurezza, contenente la sintesi degli scenari di esposizione, ove prevista la relazione sulla sicurezza chimica;

- la verifica dei dati contenuti nella valutazione della sicurezza chimica in conformità alle condizioni di produzione, importazione, uso e immissione sul mercato della sostanza in quanto tale, contenuta in miscele o articoli;
  - la verifica dell'applicazione delle misure di gestione del rischio previste e della loro efficacia;
  - la comunicazione delle informazioni lungo la catena di approvvigionamento;
  - la corrispondenza e la completezza delle informazioni contenute sia nella scheda di sicurezza che nelle etichette applicate in una concessione di autorizzazione
- d) il rispetto dei termini disposti in una concessione di autorizzazione;

Per le attività di controllo programmate l'impresa riceve prima della visita ispettiva una richiesta di informazioni in relazione alla visita stessa per l'ottemperanza alle disposizioni del regolamento (CE) 1907/2006

### **Elenco obblighi e adempimenti oggetto delle attività di controllo**

Di seguito gli articoli del reg. REACH di maggior rilievo:

- Articolo 5 - Commercializzazione solo previa disponibilità dei dati («no data, no market»)
- Articolo 6 – Obbligo generale di registrazione delle sostanze in quanto tali o in quanto componenti di miscele (solo se l'utilizzatore a valle è anche fabbricante o importatore di sostanze)
- Articolo 31 - Prescrizioni relative alle schede di dati di sicurezza (SDS)
- Articolo 32 – Obbligo di comunicare informazioni a valle della catena d'approvvigionamento per le sostanze in quanto tali o in quanto componenti di miscele per le quali non è prescritta una scheda di dati di sicurezza
- Articolo 35 – Accesso dei lavoratori alle informazioni
- Articolo 36 – Obbligo di conservare le informazioni
- Articolo 37(5) – Obbligo degli utilizzatori a valle di applicare misure appropriate per controllare adeguatamente il rischio identificato nella o nelle SDS che gli sono fornite, nella propria valutazione della sicurezza chimica, nelle informazioni sulle misure di gestione dei rischi che gli sono state fornite a norma dell'articolo 32
- Articolo 37(6) – Obbligo per l'utilizzatore a valle che non predispone una relazione sulla sicurezza chimica a norma dell'articolo 37(4), lettera c), di prendere in considerazione l'uso o gli usi della sostanza e determina e applicare le misure di gestione dei rischi necessarie per assicurare che i rischi per la salute umana e per l'ambiente siano adeguatamente controllati, nonché, se necessario, di includere tali informazioni nelle schede di dati di sicurezza da lui predisposte.
- Articolo 67 - Violazione degli obblighi derivanti in materia di restrizione.
- Articoli 60, 65 e 66 in materia di rilascio delle autorizzazioni